

Codice A1816A

D.D. 21 agosto 2018, n. 2546

Istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45 del 9.08.1989. Circolare P.G.R. 4.04.2012 n. 4/AMD per "Trasformazione di terreno in parte boscato finalizzata alla realizzazione di pista silvo-pastorale (Variante alla D.D. n. 3886 del 21/11/2017 della Regione Piemonte) in Comune di Vernante (CN) loc. Cornale'. Proponente: Associazione Stradale Cornale'.

PREMESSO che con D.D. n. 3886 del 21/11/2017 veniva autorizzata, dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, la proposta di variante al progetto di trasformazione di terreno in parte boscato finalizzata alla realizzazione di una strada interpoderale nel Vallone del Cornalè in Comune di Vernante, autorizzato inizialmente con D.D. n. 1545 in data 23/06/2016;

PRESO ATTO che con nota del 14/08/2018 (prot. n. 37652) l'Associazione Stradale Cornalè presentava una richiesta di variante alla DD n. 3886 del 21/11/2017, consistente in:

- realizzazione per tutta la lunghezza della strada interpoderale in progetto (4226 ml) della pavimentazione stabilizzata, in luogo di una sola parte, come previsto nella precedente variante, autorizzata con la D.D. precedentemente citata,

il tutto senza peraltro variare in alcun modo i parametri tecnici della strada precedentemente autorizzata;

CONSIDERATO che l'infrastruttura è candidata a beneficiare dell'Operazione 4.3.2 "Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole" BANDO n. 1/2016, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (P.S.R. 2014-2020);

CONSIDERATO che parte dell'area oggetto di trasformazione costituisce bosco ai sensi della legge regionale 10.2.2009 n. 4 e s.m.i. e che gli interventi in progetto comportano distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo del 20/08/2018, redatto dai funzionari Dott. Geol. Faletto Corrado e Dott. For. Maglioni Fabrizio, relativo all'istruttoria del parere geologico e forestale ai sensi della L.R. 45/1989, risultato favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali soddisfano le esigenze tecniche rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 23 del 29/10/2015;
- VISTA la Legge regionale 08/07/2008, n. 23 art.17;
- VISTO il D. Lgs. 227/2001 sostituito dal successivo D.Lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 s.m.i.;
- VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTA la D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017;
- VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare le modificazioni/trasformazioni del suolo di superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i., **in variante alla D.D. n. 3886 del 21/11/2017 della Regione Piemonte**, ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza, proposte dall'Associazione Stradale Cornalè (nella persona del Sig. Dalmasso Antonio, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione prima citata), necessarie alla **realizzazione di una pista ad uso pubblico in località Vallone Cornalè**, nel comune di **Vernante (CN)**, per una superficie totale stimata in **2,6332 ha di cui 0,9860 ha di superficie boscata**, ed una volumetria risultante di **13.762 mc ca.** - sommando le quantità di scavo e riporto sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Vernante, Foglio 28, Mappali 330, 327, 323, 537, 538, 315, 310, 311, 509, 312, 313, 507, 511, 514, 515, 275, 499, 486, 485, 484, 250, 481, 238, 237, 239, 478, 251, 235, 234, 567, 233, 443, 212, 441, 442, 211, 440, 439, 208, 209, 210, 438, 207, 204, 205, 206, 213, 229, 223, 224, 222, 188, 183, 172, 432, 433, 125, 126, 152, 150, 151, 153, 426, 149, 197, 198, 147, 404, 45, 46, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 98, 99, 108, 110, 113, 114, 120, 121, 130, 131, 147, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 400, 425, 467, 476, 477, 528, 532, 533), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. la pista forestale e le eventuali opere di servizio dovranno avere lo sviluppo ed interessare, nonché le superfici così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conformi allo stesso;
2. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto;
3. i movimenti di terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e preceduti dal taglio delle piante, senza provocare danni, quali scortecciature ecc., alla vegetazione che rimarrà a dotazione del bosco;
4. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione dei tracciati; le piante instabili dovranno essere eliminate al fine di evitare che le stesse provochino dissesti puntuali con il loro sradicamento; il materiale di risulta dovrà essere accatastato lungo la viabilità ed in seguito esboscato;
5. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, dovrà essere evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
6. la realizzazione dei rilevati dovrà essere preceduta dalla predisposizione, alla base degli stessi di un piano di appoggio possibilmente in contropendenza;
7. i riporti di altezza superiore a 50 cm. dovranno essere effettuati per strati successivi ben compattati e livellati;
8. le scarpate di monte dovranno essere sottoposte a riprofilatura e scoronamento, le nuove inclinazioni non dovranno superare i valori di angolo di attrito indicati nelle relazioni geologiche per i litotipi interessati dalle operazioni di scavo, con esclusione dei tratti in roccia;
9. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc). Il terreno di scavo in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
10. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
11. per lo sgrondo delle acque dovranno essere realizzate cunette trasversali e tagliacqua, inclinate trasversalmente rispetto all'asse stradale in numero adeguato alla pendenza della pista, secondo le indicazioni riportate nella tabella allegata agli elaborati progettuali;

12. il tratto di pavimentazione stabilizzata, dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche descritte nella relazione di progetto e per una lunghezza complessiva di 685 m, a partire dalla progressiva 170,00 partendo dal punto di partenza a valle e sino alla prima borgata che si incontra lungo il tracciato;
13. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
14. è fatto esplicito divieto di utilizzare per la formazione del piano viabile della pista materiale derivante dalla fresatura di asfalti o dal recupero di pavimentazioni bitumate, in assenza di leganti bituminosi a caldo; in alternativa dovrà essere utilizzata ghiaia di idonea pezzatura o inerti, anche di recupero nel rispetto della normativa vigente, addizionati di leganti in modo da formare uno strato stabile;
15. al termine dei lavori tutte le aree interessate dalla trasformazione che non riguardano il piano viabile, quali le scarpate in sterro ed in riporto, aree di manovra ecc. dovranno essere inerbite con semina di idoneo miscuglio in periodi che permettano l'attecchimento dello stesso;
16. occorrerà porre particolare attenzione al riutilizzo dei terreni corticali di superficie che andranno adeguatamente accantonati per essere poi immediatamente ricollocati in sito dopo le operazioni di scavo;
17. qualsiasi modifica rispetto al progetto agli atti, con particolare riferimento a quelle che dovessero rendersi necessarie nel caso di difficoltà esecutive dovrà essere oggetto di specifica istanza di variante;
18. dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio Scrivente ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo;
19. una volta eseguiti i lavori, dovrà essere redatta da professionista abilitato apposita relazione finale, sia per la pista forestale, che per il progetto compensativo realizzati, con allegata idonea documentazione fotografica riguardante entrambi gli interventi; tale documentazione dovrà essere inoltrata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, nel termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori e dimostrare la perfetta congruenza tra quanto realizzato ed il progetto approvato;

Visto che l'intervento verrà realizzato utilizzando i contributi dell'Unione Europea del PSR 2014-2020 – mis. 4.3.2 ai sensi dell'art. **8 comma 2** della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al versamento del deposito cauzionale.

Vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. **9 comma 4 lettera b)** della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo in quanto trattasi di opere di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001.

Si prende atto del contenuto del progetto relativo agli interventi di recupero ambientale, mitigazione e compensazione (di cui all'art. 4 del D.Lgs. 227/2001), che comporta l'intervento di miglioramento boschivo su una superficie di 2,9600 ha, rispetto al quale non si formulano osservazioni.

Si rammenta che, prima dell'inizio dei lavori relativi, dovrà essere presentata Comunicazione Semplice di taglio boschivo ad uno degli Sportelli Forestali Regionali.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente provvedimento e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sono fatte salve le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, in particolare con riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente provvedimento e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si specifica che il presente provvedimento è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI